



**BANDO (CRITERI E MODALITA')
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE
“LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI IN COMODATO”
ANNO SCOLASTICO 2014-2015**

**Articolo 1
Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso, alle istituzioni indicate nel seguente articolo 2, per la copertura, totale o parziale, della spesa dalle stesse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, per lo svolgimento dei programmi di studio dell'Anno Scolastico 2014-2015, poi concessi in comodato gratuito agli studenti iscritti presso di esse.
2. E' esclusa la spesa per l'acquisto dei dizionari, tablets ed e-readers.
3. L'istituzione acquista direttamente i libri da concedere in comodato.
4. L'istituzione può acquistare e concedere in comodato:
 - a) sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
 - b) sia libri di testo, sia ogni altro tipo di documento, strumento ed elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
 - c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
 - d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

**Articolo 2
Istituzioni beneficiarie**

1. Il contributo può essere richiesto dalle seguenti istituzioni:
 - a) scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
 - b) scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
 - c) formative accreditate, per le classi 1^a, 2^a, 3^a;
aventi sede nella Regione del Veneto.

**Articolo 3
Requisiti degli studenti beneficiari**

1. I libri di testo possono essere concessi in comodato gratuito agli studenti che:
 - a) risiedono nella Regione del Veneto;
 - b) frequentano, nell'Anno Scolastico 2014-2015, le istituzioni indicate nel precedente articolo 2;

- c) appartengono a nuclei familiari aventi i seguenti limiti massimi di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013:
- ISEE da € 0 ad € 10.632,94:
 - istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
 - istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
 - classi 3^a, 4^a, 5^a delle istituzioni scolastiche statali, secondarie di II grado;
 - classi 1^a, 2^a, 3^a delle istituzioni formative accreditate;
 - ISEE da € 0 ad € 30.000,00:
 - istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado;
 - classi 1^a, 2^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado.
2. La famiglia richiedente i libri in comodato:
- a) può dichiarare, all'istituzione scolastica che raccoglie la domanda, tutti i dati richiesti dall'Ufficio Scolastico Territoriale (UST), in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
 - b) dichiara di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 4

Vincolo di mantenimento quinquennale

1. Le istituzioni scolastiche e formative beneficiarie del contributo regionale mantengono i libri di testo ed i documenti, strumenti ed elaborati didattici acquistati con il contributo regionale, per cinque anni, salvo che per l'acquisto di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili.
2. Qualora l'istituzione non rispetti il vincolo temporale di cui al comma 1, essa decade dal contributo regionale e deve restituirlo alla Regione del Veneto.
3. La Regione del Veneto, anche avvalendosi dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sul rispetto del vincolo temporale di cui al comma 1.

Articolo 5

Ripartizione delle risorse

1. Per l'Anno Scolastico 2014-2015, le risorse stanziare sono complessivamente € 1.242.454,12, di cui € 442.454,12 di provenienza statale ed € 800.000,00 di provenienza regionale.
2. Prioritariamente viene assegnato il contributo statale, per raggiungere gli studenti bisognosi delle Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I e II grado e dei primi tre anni delle istituzioni formative, appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE, relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013, da € 0 ad € 10.632,94, con precedenza alle classi 3^a, 4^a, 5^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado.
3. Successivamente viene assegnato il contributo regionale, per raggiungere i restanti studenti bisognosi delle istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado e delle classi 1^a e 2^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado, appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE, relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013, da € 0 fino al limite massimo di € 30.000,00 del contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 1/2001).

Articolo 6 Procedimento

Per le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie.

1. Il contributo è concesso dalla Regione del Veneto all'USRV, il quale, a sua volta, lo assegna alle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 2, per il tramite dei 7 UST del Veneto, ciascuno competente per la relativa provincia.
2. Il pagamento del contributo è affidato a 7 Istituzioni Scolastiche Statali di Riferimento (ISSR), designate dall'USRV, ciascuna competente per la relativa provincia.
3. Le risorse disponibili sono ripartite, assegnate e pagate alle 7 ISSR in base al criterio del numero complessivo di studenti iscritti alle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 2, aventi sede nella provincia, detratto un contributo per le spese relative alla gestione delle singole ISSR.
4. Gli UST informano tempestivamente ed adeguatamente dell'iniziativa tutte le istituzioni scolastiche aventi sede nella provincia di propria competenza.
5. Le istituzioni scolastiche:
 - a) danno informazione dell'iniziativa ai propri studenti;
 - b) presentano il prospetto riepilogativo delle domande all'UST competente, completo dei dati richiesti dallo stesso, con le seguenti distinzioni:
 - numero studenti beneficiari con ISEE da € 0 ad € 10632,94:
 - delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I e II grado;
 - numero studenti beneficiari con ISEE da € 10.632,95 ad € 30.000,00:
 - delle istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado;
 - delle classi 1^a e 2^a delle istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado;
 - c) allegano la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido del rappresentante dell'Istituzione scolastica.
6. Gli UST trasmettono le graduatorie provinciali all'USRV.
7. Entro il 27/06/2014 l'USRV trasmette alla Sezione Istruzione la proposta di riparto e di concessione dei contributi, formulata, in relazione agli studenti ammissibili, in base al criterio della proporzione tra la domanda di risorse di ciascuna istituzione e le risorse disponibili e tenendo conto delle effettive esigenze di ciascuna istituzione, con priorità per gli studenti con ISEE minore.
A tal fine l'USRV dovrà compilare il prospetto che la Sezione Istruzione invierà allo stesso dopo l'emanazione del bando.
8. La Sezione Istruzione concede i contributi all'USRV, per il tramite delle 7 ISSR, designate dall'USRV una per provincia, ciascuna per la provincia di propria competenza.
9. La Sezione Istruzione trasferisce le risorse alle 7 ISSR.
10. Le 7 ISSR pagano i contributi alle istituzioni scolastiche della provincia di propria competenza.
11. Entro il 28/11/2014, le ISSR inviano alla Regione del Veneto un prospetto riepilogativo (rendicontazione) contenente:
 - a) il numero e la denominazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
 - b) il contributo assegnato a ciascuna istituzione scolastica;
 - c) il numero degli studenti che hanno fruito del beneficio;
 - d) le somme non spese dalle istituzioni scolastiche;

- e) le spese di gestione sostenute da ciascuna ISSR.

Per le istituzioni formative accreditate.

1. La Sezione Istruzione informa tempestivamente ed adeguatamente dell'iniziativa tutte le istituzioni formative.
2. Le istituzioni formative:
 - a) danno informazione dell'iniziativa ai propri studenti;
 - b) entro il 27/06/2014 trasmettono alla Sezione Istruzione un prospetto contenente il numero di studenti beneficiari con ISEE da € 0 ad € 10.632,94 e la spesa prevista;
 - c) allegano la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido del rappresentante dell'istituzione formativa.
3. La Sezione Istruzione concede il contributo alle istituzioni formative, in relazione agli studenti ammissibili, in base al criterio della proporzione tra la domanda di risorse di ciascuna istituzione e le risorse disponibili e tenendo conto delle effettive esigenze di ciascuna istituzione, con priorità per gli studenti con ISEE minore.
4. La Sezione Istruzione paga il contributo alle istituzioni formative.
5. Entro il 28/11/2014, le istituzioni formative inviano alla Regione del Veneto un prospetto riepilogativo (rendicontazione) contenente:
 - a) il contributo assegnato;
 - b) il numero degli studenti che hanno fruito del beneficio;
 - c) le somme non spese.
6. Entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione, le 7 ISSR e le istituzioni formative restituiscono alla Regione del Veneto tutte le somme non spese.
La restituzione avviene, con le seguenti modalità:
 - a) o mediante girofondi a favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522, se l'istituto ha il conto con la Banca d'Italia, intestata alla Regione del Veneto, accesa presso la sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia;
 - b) o mediante accredito in c/c bancario coordinate IBAN: IT41 V020 0802 0170 0010 0537 110, presso UNICREDIT.

Le comunicazioni della rendicontazione del suddetto eventuale versamento avvengano tramite PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con la citazione della Sezione Istruzione.

Articolo 7

Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta;
 - b) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
 - c) la residenza dello studente fuori della Regione del Veneto;
 - d) la richiesta da parte di istituzioni diverse da quelle di cui all'articolo 2;
 - e) l'ISEE del nucleo familiare dello studente superiore ai limiti massimi stabiliti nell'articolo 3, comma 1.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Direttore competente in materia di Istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 8**Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Le istituzioni scolastiche e formative assegnatarie del contributo devono conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 9**Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se le istituzioni beneficiarie sono sottoposte al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedere alle stesse l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.
2. Se le istituzioni beneficiarie non forniscono la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.